

# Successioni e donazioni, inasprimenti in vista? Ecco le soluzioni

*L'eventualità di modifiche al regime fiscale in ambito successorio, pur se non accolta a livello governativo, torna ciclicamente d'attualità. Meglio valutare le possibili contromosse*



di Roberto Lenzi e Marco Barlassina

**È** ricorrente il tema di nuove patrimoniali in arrivo. Tante quelle già presenti (*riassunte nella tabella più avanti*); fra queste, l'imposta sulle successioni e donazioni. In merito a un suo possibile inasprimento, sono numerose le voci (professionisti in primis) che hanno confermato una preoccupazione crescente da parte dei loro assistiti, desiderosi di «sistemare le cose» prima di un eventuale inter-

vento governativo, versando ora una cifra certa per trasferire subito il patrimonio piuttosto che legare il procedimento all'incertezza e lasciare magari cifre rilevanti da pagare ai propri eredi.

Articoli di stampa sulla revisione degli estimi catastali e delle aliquote dell'imposta di successione sono elementi che hanno suggerito di verificare se non fosse il caso di anticipare il trasferimento di

## L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE



6%


Sulla quota donata/ereditata eccedente 100mila euro (franchigia applicata per ogni soggetto)



**FRATELLI E SORELLE\***

4%

Sulla quota donata eccedente 1 milione di euro (franchigia applicata per ogni soggetto)



**CONIUGI E PARENTI IN LINEA RETTA**

8%

Sulla quota donata/ereditata (senza alcuna franchigia)



**ALTRE PERSONE\***

6%

Sulla quota donata/ereditata (senza alcuna franchigia)



**ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO E AFFINI FINO AL 3° GRADO**

parte della ricchezza ai figli o ai nipoti. L'ultima ipotesi avanzata (oltre a quelle già circolate in passato), e che non ha avuto finora accoglimento in ambito governativo, fa riferimento a un inasprimento (con diminuzione delle franchigie esistenti) dell'imposizione sulle successioni per patrimoni a partire da 5 milioni di euro. Di certo una revisione delle imposte di successione sarebbe una manna per lo Sta-

to, alla ricerca di nuove fonti attraverso le quali ridurre il debito pubblico. Sebbene le stime sugli effetti di una maggiore imposizione non siano univoche, tutte si muovono nell'ordine di una stima di gettito annuo inferiore a 1 miliardo di euro; fornendo, altresì, ai sostenitori della manovra un ulteriore alibi: allineare l'imposizione italiana sulle successioni ai livelli europei, al momento nettamente più elevati (non

considerando, però, che in alcuni giurisdizioni tale imposta è assente e che, dove presente in termini più elevati, vige per contro un sistema fiscale complessivo con connotati ben diversi dal nostro, soprattutto in termini di fiscalità complessiva e di certezza del diritto sulle norme).

Se quindi l'eventualità che si decida di mettere mano al regime impositivo sulle successioni non è così remota, è meglio iniziare a chiedersi quali siano le mosse a disposizione per non rimanere intrappo-

## È meglio chiedersi subito quali siano le mosse fattibili per non rimanere intrappolati nel labirinto delle possibili novità fiscali

lati nel labirinto delle possibili novità fiscali. Le principali strade percorribili sono essenzialmente tre: la donazione (di denaro, di immobili, di quote d'azienda o partecipazioni) con la formula piena o tramite lo scorporo tra nuda proprietà e usufrutto; l'inserimento di parti del patrimonio in polizze vita (che, a quanto è dato sapere, dovrebbero continuare a mantenere il beneficio fiscale nelle successioni); fino alla via più estrema, e non priva di rischi, della residenza all'estero. Sotto quest'ultimo profilo, però, occorre tenere conto delle norme applicabili nelle pratiche di successioni transfrontaliere ove i beni del *de cuius* (residente in uno Stato) siano situati in altro Paese; per ogni Stato esistono criteri differenti.

### LE DONAZIONI

#### Quali sono i vantaggi e i rischi delle donazioni?

L'ambito donativo è molto connesso alla pianificazione del patrimonio e alla sua trasmissibilità. Disporre una donazione è momento assai delicato che va attentamente valutato e studiato. Donare significa anticipare (in tutto o in parte) una futura successione e, come tale, può presentare non solo un'opportunità, ma anche dei rischi. Le ragioni sottostanti a una donazione possono essere le più varie; fra queste, ad esempio: distribuire (parzialmente o totalmente) il patrimonio prima del decesso con l'obiettivo di definire anticipatamente una devoluzione ereditaria (quando non si voglia farlo, per il momento del decesso, con una disposizione testamentaria); supportare, in vita, i propri

parenti (in genere, i figli) che avessero bisogno di fondi per le esigenze più varie; usufruire delle attuali aliquote fiscali e delle franchigie previste (ove esistenti) nella previsione di un possibile inasprimento del regime fiscale (donazioni e successioni sono soggette alla stessa disciplina).

Una donazione, però, non consente ripensamenti: una volta fatta rimane (tranne che nelle ipotesi di revoca per indegnità o sopravvenienza di figli). Pertanto, va valutata con estrema attenzione, anche perché le vicende connesse al «ciclo di vita» (proprio e dei donatari) potrebbero mutare nel tempo: necessità per il donante di ridisporre del proprio patrimonio (anche parzialmente) per sopraggiunte necessità; donatari che diano ai beni ricevuti una destinazione non gradita dal donante o comunque si vengano a trovare in situazioni affettive o di altra natura non ipotizzate prima. Ecco perché, in molti casi, l'atto di donazione è perfezionato attraverso l'attribuzione della nuda proprietà al donatario mantenendo l'usufrutto in capo al donante (da una parte, rendendo, di fatto, molto difficile l'alienazione dei beni, dall'altra consentendo il godimento del bene o dei suoi frutti al donante).

La donazione (c.d. «diretta») è il contratto con il quale un soggetto, donante, arricchisce per spirito di liberalità (cioè, senza pretendere alcuna controprestazione) un altro soggetto, il donatario, trasferendogli un proprio diritto, e assumendo un obbligo nei suoi confronti. Può attuarsi in vari modi: trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili; costituzione *ex novo* di un diritto reale; assunzione da parte del



LE PRINCIPALI IMPOSTE PATRIMONIALI IN ITALIA							
Imposta	IMU (Imposta municipale propria). Ha incorporato la TASI nel 2020	IVIE (Imposta sul valore degli immobili all'estero)	IMPOSTA BOLLO	IVAFE (Imposta su valore attività finanziarie estere)	TOBIN TAX (Imposta sulle transazioni finanziarie)	IMPOSTA	
<b>Destinatari</b>	Possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni in Italia (proprietario, titolare diritto usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi). Il possesso dell'abitazione principale o assimilata è esentata dall'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 - A/9 (immobili di lusso, ville e castelli)	Possessori di immobili all'estero a qualunque uso destinati di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, snc, sas, residenti in Italia. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata è esentato, salvo che si tratti di un'unità abitativa di lusso (classificata in Italia nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9)	Titolari di ogni singolo conto corrente o di deposito. Titolari di investimenti e risparmi (tutti i «prodotti finanziari»). Sono esclusi: fondi pensione, fondi sanitari, polizze vita ramo I	Detentori all'estero (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, residenti in Italia) di conti correnti e libretti di risparmio e di «prodotti finanziari» all'estero	Trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia e negoziati o meno in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Negoziamenti su strumenti finanziari derivati. Operazioni ad alta frequenza. Operazioni esenti aventi per oggetto transazioni particolari quali, ad esempio, quelle effettuate su Oicm e unit linked; effettuate intraday, su strumenti finanziari ibridi e su azioni di società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro; da market maker, su titoli etici; per conto dell'emittente, da enti di previdenza obbligatoria e complementare ecc.	ATTIVITÀ SCUDATE	
<b>Tassazione</b>	La base imponibile è costituita dal valore degli immobili, che è calcolato in maniera differente (con coefficienti ad hoc) a seconda della tipologia dello stesso. L'aliquota, applicabile da Stato e comuni, può incidere sino all'1,14%	La base imponibile è determinata in maniera «gerarchica», con i seguenti valori: costo d'acquisto dell'immobile; costo di costruzione; valore di mercato. Nel caso di immobili ubicati in Paesi della Ue o dello See è possibile fare riferimento al valore catastale (se esistente) così come determinato nel Paese in cui l'immobile è ubicato. L'aliquota ordinaria è pari allo 0,76% del valore degli immobili e calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il possesso vi è stato. Tale aliquota scende allo 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Dall'IVIE è generalmente consentito dedurre l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile	Per conti correnti o di deposito vige un'imposta fissa di 34,20 o 100 euro (a seconda che trattasi di persona fisica o giuridica) qualora la giacenza media (data dalla somma di tutti i rapporti) non sia inferiore a 5mila euro. Per tutti gli altri prodotti finanziari è pari allo 0,20% su base annua	Per conti correnti o di deposito vige un'imposta fissa di 34,20 o 100 euro (a seconda che trattasi di persona fisica o giuridica) qualora la giacenza media (data dalla somma di tutti i rapporti) non sia inferiore a 5mila euro. Per tutti i prodotti finanziari l'aliquota è pari allo 0,20%, dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. Salvo casi particolari (connessi a trattati contro doppie imposizioni), dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i conti correnti, libretti o prodotti finanziari sono detenuti. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Itali	Imposta prevista sulla transazione pari allo 0,10% per strumenti negoziati sui mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, pari allo 0,20% sugli altri strumenti/titoli. Imposta fissa (sino a un max di 200 euro) per transazioni aventi per oggetto contratti derivati in funzione del valore e della tipologia di transazione. Per operazioni ad altra frequenza, aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini di acquisto/ vendita (annullati o modificati) che in una giornata di borsa superino una soglia numerica stabilita per decreto (con soglia minima non inferiore al 60% degli ordini trasmessi e andati a buon fine)	Detentori di attività finanziarie oggetto della procedura di emersione (c.d. «scudo fiscale») mantenute in regime di riservatezza	

(Fonte: Lenzi e Associati)

	IMPOSTA DI REGISTRO	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE	BOLLO AUTO	CANONE RADIO/TV
	Qualunque atto che comporti un trasferimento di ricchezza: atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi	Principalmente per sottoscrittori di mutuo per acquisto, ristrutturazione o costruzione di un immobile	Trasferimento, mortis causa o inter vivos, della proprietà o di altri diritti con arricchimento patrimoniale di altro soggetto. Ha per oggetto beni immobili, mobili, denaro, gioielli, opere d'arte, crediti, conti correnti, azioni, obbligazioni, Oicvm di investimento, titoli di Stato (solo in caso di donazione) e partecipazioni societarie. Sono previsti casi speciali e definiti di esclusione dall'imposta	Possessori di autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia. Sono previsti casi molto particolari di esenzione	Detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive in Italia. Sono previsti casi molto particolari di esenzione
	L'imposta può essere fissa, minima, predefinita o proporzionale in base alla tipologia di ogni singolo atto	Sostitutiva dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale è calcolata sull'importo finanziato (indipendentemente dal valore dell'immobile). È pari al 2%, salvo che nell'ipotesi di acquisto di prima casa dove viene applicata aliquota dell'0,25%	L'imposta, dovuta da eredi (e legatari) e beneficiari, è regolata in Italia con differenti aliquote e con alcune franchigie (per i parenti più prossimi) in funzione del grado di parentela: aliquota del 4% per coniuge/partner ascendenti e discendenti in linea retta con franchigia, per ciascun beneficiario di 1 milione di euro; aliquota del 6% per fratelli e sorelle (con franchigia di 100mila euro per ciascun beneficiario), per altri parenti sino al 4° grado, per affini in linea retta e collaterale sino al 3° grado; aliquota dell'8% per tutti gli altri soggetti. Per i portatori di handicap grave è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro. In presenza di beni immobili si applicano anche imposte ipotecarie e catastali (3% complessivo) sul valore catastale rivalutato del 5% e moltiplicato per un coefficiente variabile a seconda della tipologia di immobile. Le imposte si applicano in una misura fissa pari a 400 euro in caso in cui anche un solo erede possa godere dei benefici prima casa.	È previsto un importo variabile in funzione della potenza del mezzo (tra cui il superbollo per auto di lusso), della classe di inquinamento e dell'età del mezzo	È previsto un unico canone pari attualmente a 90 euro

donante nei confronti del donatario; liberazione del donatario da un obbligo ecc.

### Come si realizza nella pratica una donazione? E quali cautele sono necessarie?

La trasmissione di un bene per donazione è regolata, sotto il profilo tributario, con le stesse regole delle successioni. La donazione deve essere fatta per atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, pena la nullità. Una donazione, inoltre, per essere valida deve essere fatta nella forma prevista per legge. Se si tratta di modico valore (ovvero donazione di cose mobili aventi scarsa incidenza sulle condizioni economiche di chi dona e non definibile astrattamente), non è richiesta alcuna formalità. In ogni caso, è importante far riflettere il donante affinché per aiutare un proprio discendente non corra il rischio che la «longevity economy» faccia presumere di poter sopravvivere alle scorte finanziarie o patrimoniali che avrebbe riservato a sé al netto della donazione. Gli atti donativi, comunque, devono tenere conto delle norme imperative fissate dall'ordinamento in materia ereditaria. Infatti, sempre che la specifica donazione non rientri nella quota «disponibile» che varia, secondo uno schema preciso e codificato ex lege, in base al numero e tipologia dei legittimari (dal 25 al 75%), per il donante/de cuius (indicabile attraverso disposizione testamentaria) e, quindi, non imputabile nelle quote di legittima, spesso avviene che ciò che un soggetto (o più soggetti) abbia ricevuto per donazione superi il valore della quota che gli spetta. La possibilità per i legittimari di impugnare la donazione con l'azione di riduzione e anche con l'azione di restituzione tesa a recuperare la proprietà dell'immobile dal donatario o dai suoi aventi causa in caso di alienazione del cespite a terzi (fatta salva la possibilità per il terzo acquirente di pagare un equivalente in denaro) entro dieci anni dalla morte del donante o dopo venti anni dalla trascrizione della donazione ha in passato creato particolari problemi soprattutto per le donazioni d'immobili, sia riguardo alla loro circolazione sia per l'accesso al credito ipotecario. Per far fronte a queste problematiche, negli ultimi anni, sono state proposte come soluzione polizze ad hoc (vedi box nella pagina seguente).

Il nostro ordinamento giuridico è molto



preciso sulle quote di legittima, cioè la parte di eredità che spetta per legge ai parenti più stretti del defunto. Di fatto stiamo all'estremo opposto rispetto ai Paesi anglosassoni, dove addirittura si può diseredare qualcuno. Da noi non solo non si può, ma non è nemmeno lecito decidere di assegnare a un erede meno di quanto previsto dalla legge. Si può al massimo aumentare della quota cosiddetta disponibile che rappresenta la parte di eredità che per legge, bontà sua, ognuno può destinare attraverso testamento a chi vuole, erede o no.

Come sempre gli estremi non rappresentano la scelta più saggia e molti professionisti auspicano una rivisitazione del diritto successorio, in primis attraverso una revisione delle quote di legittima, oggetto di proposte (prevalentemente nell'ambito notarile).

### Quali sono le domande da farsi prima di compiere una donazione?

Si deve riflettere su una serie di punti, possibilmente assieme al consulente di fiducia, quali: al netto della donazione, posso essere certo di avere quanto mi serve per vivere dignitosamente fino a un'età inedita? Sono in grado di garantire agli altri miei eredi quanto gli spetta per legge in beni mobili o immobili? Sono certo, per quanto sia possibile esserlo, che la mia vita prossima ventura non preveda una nuova famiglia con nuovi figli che potrebbero mettere in discussione i miei calcoli di ripartizione ereditaria? La donazione della sola nuda proprietà, mantenendo l'usufrutto, mi consentirebbe di gestire le mie esigenze? Sono questi gli aspetti da analizzare e ponderare con estrema attenzione, in considerazione del singolo soggetto (e del suo nucleo familiare), dei suoi criteri di riferimento, dei suoi obiettivi, degli imperativi e desiderata (suoi e della famiglia), del suo ciclo di vita e del suo patrimonio sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo.

### E nel caso di donazione di quote societarie o di aziende?

Qui la cosa si fa più complicata, tanto che chi scrive crede onestamente che la successione aziendale dovrebbe essere trattata a parte rispetto alla successione ereditaria. Un'azienda non dovrebbe essere considerata esclusiva proprietà di chi ne detiene le quote. È anche un po' un bene della

società, una fonte di posti di lavoro, e come tale non può finire come un pacchetto nelle mani di un erede magari per nulla interessato alla sua continuazione o, peggio, ceduta o smembrata per far contenti tutti. La legge ha istituito il patto di famiglia (che, peraltro, non ha avuto larga diffusione), con il quale il titolare dell'azienda o di una partecipazione azionaria può cederla a uno o più figli. Sia in caso di donazione che di patto di famiglia, il ricevente è esentato dalle tasse sul trasferimento se

## Grazie al patto di famiglia il titolare dell'azienda o di una partecipazione azionaria può cederla a uno o più figli

acquisisce il controllo dell'azienda/delle partecipazioni (per società di capitali) e gestisce (o mantiene le partecipazioni) l'azienda per almeno cinque anni. Il problema è che, con il patto di famiglia, il o i figli cui viene destinata ancora in vita l'azienda potrebbero dover compensare personalmente gli altri eredi la cui quota legittima fosse stata in qualche modo lesa, salvo che questi rinuncino formalmente a esperire azione di riduzione sulla cessione dell'a-



## Immobili e donazioni

Un immobile donato è sempre soggetto a rischio di contestazione da parte di altri eredi, a partire dal decesso del donatore per i successivi 20 anni. Per questo motivo non è facile venderlo né offrirlo in garanzia per un mutuo: le stesse banche, infatti, consapevoli di questo rischio, tendono a non accettare di erogare finanziamenti su beni immobili ricevuti in donazione. Ma il rischio esiste anche per chi compra un bene immobile, sapendo che in qualunque momento può venire fuori qualcuno rivendicando il proprio diritto successorio su quel bene e per lo stesso donatario, che per vendere quel bene deve accettare un prezzo più basso del suo valore di mercato, proprio per far fronte a quel tipo di rischio (su questa tematica sono stati presentati anche emendamenti a livello governativo tesi a mitigare questi aspetti).

Dal 2014, comunque, esiste in Italia una nuova categoria di polizze tese a tutelare chi possiede, vende, acquista, finanzia un immobile frutto di donazione. I principali competitor hanno proposto, su questo tema, un nuovo tipo di polizza che, a fronte di un premio pagato contestualmente all'atto di compravendita o di ristrutturazione di un immobile proveniente da donazione, solleva dal rischio contestazione eredi il terzo soggetto che acquista o la banca nel caso di un mutuo o un'ipoteca. I termini sono, con una certa approssimazione, riconducibili a un premio di circa 800 euro a fronte di un immobile del valore di 250/300mila euro. Ovviamente, il costo, però, dipende in gran parte, oltre che dal tipo di immobile, anche da altri fattori quali la composizione della platea dei coeredi, in proporzione al livello di rischio.

zienda. Inoltre, se il cedente è ancora in buona forma fisica, potrebbe ancora, se divorziato, risposarsi oppure semplicemente avere un altro figlio, il quale in futuro potrebbe far valere i propri diritti.

Tornando alla donazione e lasciando da parte il patto di famiglia, il padre può anche donare l'azienda o le sue partecipazioni azionarie a figli ma anche al coniuge. Attenzione però, il problema sussiste sempre quando l'azienda è l'unico bene e la donazione espone il donatario a eventuali azioni di riduzione ad opera di altri eredi legittimi. Si può anche decidere, se l'azienda possiede beni immobili, di cedere il ramo d'azienda a un figlio e i capannoni o altri immobili ad altri eredi.



I risvolti della donazione sono infiniti e s'intersecano. Nella donazione c'è un grosso contributo emotivo da parte del donante e qui deve intervenire la capacità oggettiva del consulente di inquadrare la situazione in modo neutrale, anche a costo di sembrare sgradevole. D'altronde, alla situazione migliore ci pensa già il donante, il consulente serve a cautelarlo di fronte all'ipotesi peggiore. E spesso è bene che il consulente scriva la sua raccomandazione, affinché nessuno possa rinfacciargli a posteriori di non aver consigliato il cliente per il meglio. Anche con i grandi imprenditori, quando si ha a che fare con queste questioni, ci si trova davanti a errori mador-

nali o gravi approssimazioni dettati dall'emotività. I pacchetti non possono essere preconfezionati. Bisogna prendere davvero le misure sulla persona.

### **Quando il trasferimento di aziende familiari è escluso da imposizione?**

L'imposta di successione (e donazione), dovuta da eredi (e legatari) e beneficiari, è regolata in Italia con differenti aliquote e con alcune franchigie (per i parenti più prossimi) in funzione del grado di parentela. Tuttavia vi sono alcune fattispecie che non rientrano nello schema impositivo, rimanendone escluse. Tali sono:

- i trasferimenti di beni esistenti all'estero appartenenti a un soggetto defunto all'estero. In questo caso, l'imposta si applica limitatamente ai trasferimenti di beni esistenti in Italia;
- i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;
- i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, e quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e delle fondazioni bancarie senza fine di lucro;
- i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati al punto precedente, se disposti per le stesse finalità. In questo caso, l'ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore;
- i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici;
- i trasferimenti (mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante l'istituto dei patti di famiglia (ex artt. 768-bis e ss. del codice civile) di aziende familiari, individuali o collettive, di azioni e quote sociali a favore dei discendenti e del coniuge (per i patti di famiglia solamente a favore dei discendenti). In caso di quote sociali e azioni di società per azioni, di società in accoman-

dita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative, di società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni con le quali si è acquisito o integrato il controllo ossia se la partecipazione trasferita attribuisce o consente di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Il beneficio si applica a condizione che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Alle società di persone non è richiesto l'ulteriore requisito (necessario, invece, per le società di capitali) che il trasferimento avente per oggetto quote sociali consenta agli aventi diritto (discendenti e coniuge) di acquisire oppure integrare il controllo (c.d. «controllo di diritto», ex art.2359, comma 1, n. 1 codice civile);

- i trasferimenti effettuati, attraverso gli strumenti previsti (stipulazione di polizze assicurative, costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario), per l'assistenza in favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (agevolazione introdotta dalla legge 112/2016 c.d. «dopo di noi»);
- i trasferimenti degli strumenti finanziari a favore dei Pir (Piani individuali di risparmio), che rappresentano un «contenitore fiscale» realizzato attraverso una gestione patrimoniale, un deposito titoli, una polizza vita, un deposito titoli, un fon-

do comune d'investimento, una Sicav. Tale casistica comprende oggi anche i Pir alternativi realizzati con modalità differenti.

### **Cosa rimane escluso dall'attivo ereditario?**

- Le indennità di fine rapporto in caso di decesso del testatore e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto (tra queste le polizze vita);
- i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale;
- i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione alla data di

## **L'imposta di successione prevede differenti aliquote e franchigie, ma vi sono fattispecie che non rientrano nello schema impositivo**

apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;

- i crediti ceduti allo Stato entro la presentazione della dichiarazione di successione;
- i beni culturali se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
- i titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, e ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge (esclusione non operante in ambito donativo);
- i titoli del debito pubblico e similari emessi da altri stati aderenti alla Ue o allo Spa- ➤

## **I pronunciamenti della Consulta sul trasferimento di aziende familiari**

Le disposizioni che regolano il trasferimento di aziende familiari trovano la loro ratio nella volontà di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia. In quest'ambito si è recentemente espressa la Corte Costituzionale (sentenza n. 120/2020, depositata in data 23/6/20).

La Consulta, chiamata, peraltro a pronunciarsi sulla costituzionalità o meno di tale regime di esenzione per il coniuge nella normativa in atto sino al 2008, ha formulato un giudizio negativo sull'ap-

plicazione della norma agevolativa non in sé, bensì come strutturata. A parere della stessa, infatti, una norma agevolativa di questa portata non può prescindere da qualsiasi valutazione «sulle dimensioni dell'impresa, di particolari congiunture economiche sfavorevoli o di indici dai quali sia desumibile la difficoltà dei successori nel corrispondere l'imposta». Ciò porterebbe come effetto ingiustificato che «i trasferimenti di grandi aziende, di rami di esse o di quote di società, che possono valere cen-

tinaia di milioni o addirittura diversi miliardi di euro, vengano interamente esentati dall'imposta, anche quando i beneficiari sarebbero pienamente in grado di assolvere l'onere fiscale».

Tale intervento ha fatto sorgere, negli operatori alle prese con la pianificazione patrimoniale, concreta preoccupazione sul fatto che tale pronuncia possa costituire per il legislatore l'occasione per restringere nel prossimo futuro l'attuale perimetro agevolativo (magari con disposizioni di carattere retroattivo).

zio economico europeo (esclusione non operante in ambito donativo);

- i veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico.

### Quando si parla di donazione indiretta cosa si intende?

A differenza della donazione «diretta», si considera donazione «indiretta» quel negozio, purché fatto con spirito di liberalità, con il quale si arricchisce un altro soggetto, senza che sia attuato con le formalità previste per la donazione diretta.

La giurisprudenza ha individuato diversi casi di donazione indiretta (infatti, l'art. 809 del codice civile che contiene un espresso riferimento alle liberalità non donative non fornisce alcun riferimento alle liberalità indirette). Tra questi: rinuncia abdicativa (come la rinuncia a un diritto di usufrutto o di proprietà); contratto a favore di terzo (il terzo acquista un immobile o altre utilità come ad esempio

## I diversi casi di donazione indiretta devono essere accomunati dal risultato di arricchire un terzo per mero spirito di liberalità

un diritto proprio in un contratto assicurativo vita); adempimento del terzo (come all'adempimento a nome altrui); donazione mista (come una vendita effettuata a un valore notevolmente inferiore); intestazione di beni a nome altrui (ad esempio, acquisto di un bene immobile con il denaro dei genitori o la cointestazione di somme depositate su un conto corrente o su un dossier titoli, se appartenute a un solo cointestatario). Tutti casi in cui il donante usa la causa tipica del contratto per conseguire un risultato economico differente, ovvero quello di arricchire un terzo per mero spirito di liberalità.

### POLIZZE VITA A CONTENUTO FINANZIARIO

In ambito patrimoniale le polizze vita costituiscono una delle soluzioni più utilizzate e apprezzate; vuoi da parte degli investitori (per i vantaggi che consentono di ottenere prevalentemente in ambito fiscale e successorio), vuoi da parte del mondo della distribuzione finanziario-assicurativa. Per le peculiari caratteristiche che le contraddistinguono, possono realizzare diverse finalità: pre-

videnziale/assicurativa, protettiva, investimento, fiscale, giuridica, successoria.

Dietro pagamento di un premio da parte del contraente, l'impresa di assicurazione si obbliga a pagare a un beneficiario indicato (anche un soggetto diverso dal contraente medesimo) un capitale o una rendita. Tutto ciò, in dipendenza di un evento attinente alla vita umana: decesso dell'assicurato (che può coincidere anche con il contraente) o raggiungimento di una certa età. Tali negozi giuridici sono, altresì, regolati dal Codice delle assicurazioni private (Cap) che le classifica in sei categorie (rami dal I al VI). Tra queste, le polizze di ramo I e ramo III sono state (e sono) quelle di maggiore interesse nell'ambito della pianificazione patrimoniale.

### Quanti tipi di polizze esistono?

#### E con quali pro e contro?

Le polizze di ramo I possono essere suddivise in due comparti: uno di tipo più tradizionale comprendente coperture di natura assicurativa per il caso di morte (in questo caso dirette a proteggere il «capitale umano» sia livello personale e familiare, per le pesanti ricadute che potrebbe avere sul nucleo familiare) o sopravvivenza dell'assicurato al momento stabilito nel contratto; un altro, più peculiarmente a contenuto finanziario, consistente nel fare confluire i premi in un apposito fondo interno a gestione speciale (di natura collettiva) e separato dalle altre attività della

## La cointestazione dei rapporti bancari

Sulla cointestazione nei rapporti bancari, la giurisprudenza non ha fornito un orientamento univoco. Da una parte, le Sezioni unite della Cassazione (18725/2017) per la quale le operazioni di «bancogiro» (o bonifico) sono una modalità bancaria che realizza un trasferimento di valori da un soggetto a un altro, con un ruolo puramente gestorio della banca, sono donazioni dirette «nulla» per carenza di forma e non di donazione indiretta. Su tale fattispecie, tuttavia, vi è chi vede una donazione indiretta alla presenza di due elementi: volontà di arricchire per spirito di liberalità un altro soggetto (e non pura cointestazione per motivi di praticità) da una parte e appartenenza dei valori oggetto della cointestazione dall'altra a uno solo dei cointestatori al momento della cointestazione. Questi aspetti, sono stati oggetto anche di recenti interventi giurisprudenziali in materia tributaria; infatti, qualora la liberalità non sia volontariamente registrata, l'amministrazione finanziaria, in linea con la recente Cassazione, in caso di accertamento può intervenire con un'aliquota pari all'8%, una volta superate le franchigie.



compagnia di assicurazione (c.d. «gestioni separate») il cui rendimento dipenderà dalla rivalutazione annua del capitale (o della rendita) assicurato.

Le polizze di ramo III (in specie quelle di tipo unit linked denominate anche di private insurance con fondo dedicato), invece, sono quelle prevalentemente impiegate in un'ottica di pianificazione personalizzata in ambito patrimoniale e successorio per motivazioni di varia natura (molte delle quali, peraltro, proprie anche delle polizze di ramo I), tra le quali: ottimizzazione fiscale (differimento del capital gain sino al momento del riscatto o del decesso) e successoria (esenzione dall'imposta di successione); esigenze di protezione patrimoniale di fronte a ipotesi di aggressione del patrimonio trasferito alla compagnia (ferma restando la normativa italiana posta a tutela dei creditori degli eredi e dei terzi in genere); opportunità in termini di potenziale remunerazione per i sottoscrittori (rispetto al ramo I).

Mentre nel ramo I il rischio è totalmente a carico dell'assicuratore (consolidando ogni anno il risultato ottenuto), nelle polizze di ramo III (in specie, unit linked pure non garantite) il rischio finanziario (inteso come variabilità totale o parziale degli attivi sottostanti da cui dipende l'entità della prestazione) è prevalentemente a carico

dell'investitore. Non esiste, pertanto, nessuna garanzia di restituzione o protezione del capitale (a eccezione della garanzia costituita dalla copertura del rischio morte o demografico dell'assicurato, fissato come valore di default medio nell'ordine dell'1%). È così arrivata sul mercato una nuova tipologia di contratti (c.d. «multiramo»), strutturati in maniera tale da prevedere l'abbinamento tra polizze di ramo I e ramo III attraverso la creazione di due differenti unità di conto su attività sottostanti: comparto relativo gestione separata di ramo I (da un minimo del 5% a un massimo del 30%, a capitale garantito) e fondi esterni e/o interni di ramo III (da un minimo del 70% a un massimo del 95%) senza nessuna copertura al di fuori di quella prevista per il rischio demografico.

### **Quali sono i vantaggi di una polizza vita a contenuto finanziario?**

In generale, la sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita produce un importante effetto connesso all'impignorabilità e inalienabilità (art. 1923, c.c.) delle somme dovute dall'assicuratore al contraente, in virtù della connotazione previdenziale che le contraddistingue (o dovrebbe contraddistinguerle). Solamente riguardo ai premi pagati (e non alle somme assicura-

## **Una polizza sulla vita produce impignorabilità e inalienabilità delle somme dovute al contraente, pur con aspetti controversi**

te) sono consentite a creditori ed eredi le tutele previste dal nostro ordinamento (già indicate anche per gli altri strumenti e istituti esaminati) per la tutela dei loro diritti: azioni revocatorie da una parte e quelle dirette alla collazione, imputazione e riduzione delle donazioni dall'altra.

### **Esistono punti di criticità? E come superarli?**

D'altra parte, la natura previdenziale di una polizza vita è elemento che può presentare serie criticità soprattutto per le polizze di ramo III, dove appunto l'elemento finanziario è prevalente rispetto a quello previdenziale-assicurativo. In questi casi, il contratto potrebbe subire una riqualificazione: concetto che coinvolge

aspetti di natura civilistica e fiscale e che, non avendo avuto un'interpretazione giurisprudenziale univoca, ha condotto a pronunce piuttosto contraddittorie sul tema dei requisiti precisi che una polizza debba possedere per essere qualificata come «assicurazione». Il tutto, però, avallato con favorevoli pronunce come contratti vita da parte della Corte di giustizia europea e della giurisprudenza più recente.

In ogni caso, il rischio concreto (in sede di accertamento fiscale ovvero in ambito civilistico alla presenza di situazioni creditorie verso terzi o di natura successoria) è connesso al fatto che il contratto potrebbe essere riqualificato, appunto, come contratto d'intermediazione finanziaria (e le polizze come prodotti finanziari puri) con effetti sia sul piano «civilistico» (assoggettamento alla disciplina del Testo unico sulla finanza e non applicabilità delle regole del codice civile su impignorabilità e inesquestrabilità) sia su quello «fiscale» (ad esempio, come già indicato, mediante il disconoscimento del differimento della fiscalità connessa al capital gain al momento del riscatto o della successione e rientro dello strumento nell'asse ereditario con applicabilità della fiscalità su successioni e donazioni).

Una corretta pianificazione patrimoniale, dunque, non potrà non tenere conto di questa variabile (e lo stesso sottoscrittore dovrebbe esserne informato fin dall'inizio). Conseguentemente la miglior ottimizzazione dovrà essere ricercata nell'adozione di soluzioni dirette a rafforzare questa componente previdenziale il più possibile; comunque tali da prevedere una (ancorché limitata) copertura del rischio demografico e (aspetto rafforzativo) tale da trasferire sulla compagnia assicurativa (parzialmente o totalmente) i rischi finanziari sottostanti a questa tipologia di polizza. L'adozione di una copertura elevata (90%) o totale del capitale versato (già adottato da certe compagnie) può in tale contesto rappresentare, ove possibile applicarlo, un modello di riferimento ottimale per un corretto approccio a questa tipologia di polizze.

#### **L'alternativa delle unit linked**

Le unit linked sono stipulabili con compagnie assicurative italiane ovvero di diritto estero (in libera prestazione di servizi).

La polizza assume tipicamente la tipologia del premio unico di durata pluriennale che si realizza attraverso la creazione di un'unità di conto dedicata (attraverso il versamento di un premio) che potrà avere come sottostanti attivi differenti, quali liquidità, titoli azionari, obbligazionari, Oicvr, Sicav. Il ricorso a compagnie estere (prevalentemente irlandesi, lussemburghesi e del Liechtenstein) consente, altresì, di godere di una maggiore elasticità circa gli asset utilizzabili, consentiti dalla normativa del Paese prescelto (anche fondi non armonizzati e a certe condizioni anche partecipazioni sociali, fondi private equity o altro), fermo restando che sottostanti come immobili posseduti direttamente e commodities non sono conferibili. In ottica di pianificazione successoria, quanto investito in unit linked non va a contribuire all'asse ereditario, consen-



tendo ai beneficiari la corresponsione di un capitale in completa esenzione da imposte di successione (come i titoli governativi o transnazionali).

Le unit linked consentono la massima libertà nell'individuazione dei beneficiari della polizza, che possono quindi essere individuati anche al di fuori dell'asse ereditario, e degli importi a questi assegnati (tenendo conto, però, delle norme imperative stabilite dal nostro ordinamento a tutela degli interessi dei c.d. legittimari ex lege). Inoltre la compagnia non comunica agli altri eredi l'identità del beneficiario, con un notevole vantaggio in termini di privacy. ●